

**Civile Sent. Sez. 2 Num. 19838 Anno 2019**

**Presidente: MANNA FELICE**

**Relatore: SCALISI ANTONINO**

**Data pubblicazione: 23/07/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso 14882-2015 proposto da:

CASAGRANDE DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
TARO 35, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MAZZONI,  
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
ANTONIETTA COCCO;

**- ricorrente -**

2019

**contro**

288

CASSA DI RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 196/2013 della CORTE D'APPELLO di



L'AQUILA, depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/02/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale ALESSANDRO PEPE che ha concluso per  
l'accoglimento del II° motivo di ricorso;

udito l'Avvocato COCCO Antonietta, difensore del  
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



Fatti di causa

Con sentenza n. 37/2007, il Tribunale di Chieti revocava il decreto ingiuntivo n.15/2001, . emesso su istanza della Carichieti e, parzialmente accogliendo la domanda proposta in via monitoria da quest'ultima, condannava il Casagrande al pagamento della somma di € 49.727,73 oltre interessi convenzionali e commissioni massimo scoperto maturate a partire dal 1° ottobre 2000 (dovuta a titolo di coperto di c/c già intestato a. Francesca Roccioletti, nel frattempo deceduta, quindi azionato nei confronti degli eredi, tra cui il Casagrande). Veniva accertato in sentenza che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base <sup>di</sup> rituale prova scritta (estratto di conto corrente munito della certificazione di conformità apposta da un dirigente); che era allegata agli atti del ricorso, anche la scrittura privata del 12 ottobre 1998 e quella relativa all'affidamento di--£ «65.000 000 per lo sconto di effetti cambiari. In relazione al merito della controversia, evidenziava il Giudice di primo - grado che la commissione di massimo scoperto era stata espressamente pattuita nella misura dello 0, 5.00%, per cui era stata correttamente applicata; che le doglianze relative all'erroneo calcolo della valuta non potevano ritenersi provate, in quanto la consulenza di parte prodotta dall'opponente che aveva esaminato tutti i dati ricavabili dagli estratti conto senza muovere alcun rilievo al riguardo. Accertava, invece, che era

stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e, richiamando la nota giurisprudenza della Suprema Corte, dichiarava la nullità della relativa clausola; nel contempo, tuttavia, rilevava la legittimità del tasso convenzionale applicato e riteneva corretta, perché conforme alla norma, l'applicazione della capitalizzazione dell'interesse a debito, al tasso convenzionale, su base annua. Alla luce di ciò, il primo giudice prendeva atto del conteggio predisposto dalla banca che prevedeva la capitalizzazione su base annua e, sulla scorta di esso, determinava nella minor misura sopra indicata il credito azionato.

Interponeva appello Casagrande, il quale sottolineava come il decreto ingiuntivo fosse stato emesso, in origine, nei riguardi dei genitori in qualità di esercenti 'la potestà su di lui e sul fratello Matteo Casagrande, eredi per rappresentazione della loro nonna, Roccioletti Francesca, alla cui eredità il genitore aveva rinunciato. Si accertava peraltro che lo stesso Matteo aveva rinunciato all'eredità, mentre il processo era proseguito nei riguardi di Davide. Davide Casagrande chiedeva la riforma della sentenza, di cui lamentava l'ingiustizia sotto molteplici profili.

Resisteva la Carichieti, richiamando puntualmente le argomentazioni già -svolte in primo grado.

A) La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza non definitiva n. 196 del 2013 dichiarava sussistente la legittimazione passiva

dell'appellante Casagrande Davide, erede puro e semplice di Roccioletti Francesca, dichiarava la nullità della clausola contrattuale pattuita nell'ambito del contratto di apertura che prevedeva la capitalizzazione degli interessi passivi e l'illegittimità della capitalizzazione annuale. Secondo la Corte di Appello Casagrande era erede puro e semplice della nonna Roccioletti Francesca perché, avendo depositato l'inventario oltre un anno dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 489 cod. civ. era decaduto dal beneficio. Fondata era, invece, l'eccezione relativa alla composizione del credito sia in relazione alla misura dell'interesse passivo convenuto, che alla capitalizzazione applicata ad un contratto che era stato stipulato nel 1998.

B) Espletata CTU, la stessa Corte di Appello con successiva sentenza non definitiva, n. 322 del 2014, dichiarava che il credito oggetto di causa era costituita dal saldo del contratto di conto corrente acceso dalla de cuius (Roccioletti Francesca) in data 12 ottobre 1998. Disponeva la rinnovazione di nuova CTU.

C) Espletata e depositata CTU, la Corte di Appello, con sentenza definitiva n. 1329 del 2014, dichiarava che il debito della Roccioletti ammontava ad €. 42.443,545 per sorte capitale, oltre interessi convenzionali pari al 10% su apertura di credito e del 12% su scoperto di conto e di €. 1.455,64 per commissioni di massimo scoperto.

La cassazione delle tre sentenze (Sent. n. 196 del 2013, non definitiva; Sent. n. 322 del 2014, non definitiva, Sent. n. 1329 del 2014, definitiva) è stata chiesta da Davide Casagrande con ricorso affidato a due motivi. La società Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

#### Ragioni della decisione

1.= Casagrande Davide lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e relativamente all'art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale si sia pronunciata su una domanda non proposta da nessuna delle parti in causa. Infatti, l'appellante aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado secondo il quale Casagrande Davide era stato condannato personalmente e non quale erede della nonna Roccioletti e la documentazione prodotta relativa all'inventario era solo esplicativa, la Corte distrettuale nel definire Casagrande Davide erede puro e semplice e non erede beneficiato avrebbe dato una valutazione sulla validità della redazione dell'inventario e, dunque, su un punto sul quale non vi era stato né trattazione e ne contraddittorio.

b) Con il secondo motivo, la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione

di norme di diritto ed error in procedendo, relativamente agli rtt. 112 cod. proc. civ. dall'art. 769 all'art. 777, artt. 489, 471 cod. civ. artt. 52 e 53 disp. di att. cod. civ. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale erroneamente avrebbe ritenuto che l'inventario fosse stato redatto oltre i termini di cui all'art. 489 non tenendo conto che l'inventario è stato iniziato il 7 agosto 2003 e si sarebbe completato il 23 agosto 2003 e non invece come ha ritenuto ~~dal~~ Corte distrettuale il 4 settembre 2003. Piuttosto, la registrazione dell'atto è stata effettuata il 3 settembre e l'inserimento nel registro delle successioni il 4 settembre. Epperò, la registrazione e l'inserimento nel registro della successione sono solo forme di pubblicità. In definitiva, secondo il ricorrente nel codice civile non sarebbe previsto alcun termine per l'inserimento nel registro delle successioni per ritenere perfezionato l'inventario.

1.1.= Infondato è il primo motivo.

Va qui evidenziato che non è configurabile un'azione costitutiva della qualità di erede beneficiario, conseguibile solo attraverso un accertamento giudiziale. Piuttosto, l'aver accettato l'eredità con la dichiarazione di cui all'art. 484 c.p.c. rileva come un fatto, che da solo è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede, con le conseguenze di cui all'art. 490 c.c. n. 2. Questo fatto impeditivo opera per il solo suo emergere nel processo, poiché il legislatore non ha escluso



espressamente la rilevabilità d'ufficio, come accaduto per altre ipotesi (ai pensi all' art. 2938 in tema di prescrizione; art. 1242 in tema di eccezione di compensazione) (Cfr. Cass. ssuu. n. 10531 del 07/05/2013). Pertanto, nel caso in esame, essendo presente nel carteggio del processo, come evidenzia lo stesso ricorrente, una documentazione relativa all'inventario, che in linea di principio avrebbe potuto sollecitare una dichiarazione giudiziale del beneficio dell'inventario, la Corte ha chiarito che non poteva rilevare d'ufficio il fatto del beneficio dell'inventario perché quella documentazione non integrava gli estremi del beneficio, dato che l'inventario era stato presentato, oltre i termini previsti dall'art. 489 cod. civ.

Non vi è stata, dunque, alcuna pronuncia ultrapetita, ovvero, una pronuncia su una domanda nuova, non formulata dalle parti, dovendosi considerare che come la Corte distrettuale avrebbe potuto rilevare d'ufficio, sulla base della documentazione acquisita al processo la sussistenza del beneficio dell'inventario, a contrario, avrebbe potuto, come ha fatto, rilevare che la documentazione acquisita al processo non esprimeva la sussistenza del beneficio dell'inventario.

1.2.= Fondato è il secondo motivo.

L'accettazione con beneficio di inventario si fa mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo dove il defunto aveva il suo domicilio. La dichiarazione



deve essere inserita nel registro delle successioni del Tribunale e trascritta a cura del cancelliere, entro un mese dalla inserzione, all'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Se l'eredità comprende anche immobili, la trascrizione dell'accettazione con beneficio d'inventario va effettuata pure presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui gli immobili stessi sono ubicati. A sua volta la dichiarazione di accettazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, redatto nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (artt. 769 e ss. Cod. proc. civ.) Si tratta di un'operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato e l'inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione. Con la specificazione che: a) se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro delle successioni deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto; b) mentre se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, il pubblico ufficiale che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, fare inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto(vedi Cass. 1280 del 1965).

Ora, nel caso in esame, risulta dagli atti che l'inventario è stato redatto ed ultimato il 23 agosto 2003, nonostante sia stato




inserito nel registro delle successioni il 4 settembre 2003. Dovendosi considerare il 23 agosto 2003, l'inventario insulterebbe tempestivo e nel rispetto del termine di decadenza. Sicché la Corte distrettuale ha errato nel considerare quale termine di redazione la data di inserimento dell'inventario nel registro delle successioni e non invece, come avrebbe dovuto fare, la data di redazione.

In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso e rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata nei limiti di cui in motivazione e la causa va rinviata alla Corte di Appello dell'Aquila in diversa composizione la quale provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di cassazione

PQM

La corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello dell'Aquila in altra composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione il 6 febbraio 2019.

Il Consigliere relatore 

Il Presidente 

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 23 LUG, 2019